

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 532

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ILARIA FONTANA, SERGIO COSTA, AIELLO, AMATO, CARMINA, CAROTENUTO, CHERCHI, D'ORSO, FEDE, MORFINO, ONORI, PAVANELLI, PENZA, QUARTINI, TORTO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

Presentata l'8 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge prevede, anche per la XIX legislatura, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che, in accordo con le numerose pronunzie della Corte costituzionale, possa vigilare e far luce su specifiche tipologie di illecito legate non solo al traffico dei rifiuti, ma anche su altre condotte illecite in materia ambientale. Il lavoro della Commissione di inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti e su altri settori ambientali è riconosciuto da oltre vent'anni come attività funzionale non solo alla repressione dei reati contro l'ambiente e la salute, ma anche come stimolo nei confronti del Parlamento e del Governo a intervenire su nodi e punti nevralgici dell'ordinamento nazionale in una

prospettiva di vera e propria « *moral suasion* ».

Le Commissioni di inchiesta sulla gestione del ciclo dei rifiuti, succedutesi nei passati venti anni, hanno avuto anche il merito di tenere alta, con il loro lavoro, l'attenzione su tutte le aree del Paese storicamente compromesse, a livello ambientale, da contaminazioni prodotte da attività industriali quando la legislazione ambientale risultava meno stringente o addirittura inesistente, oppure danneggiate indelebilmente da reati ambientali perpetrati in silenzio da organizzazioni criminali. A tale riguardo le Commissioni di inchiesta hanno vigilato sullo stato di avanzamento delle procedure di bonifica e messa in sicurezza, segnatamente nei siti di interesse nazio-

nale, denunciando disfunzioni, ritardi o inadempimenti da parte del decisore politico o della pubblica amministrazione. Il lavoro della Commissione di inchiesta della passata legislatura ha avuto, altresì, l'obiettivo di costituire, d'intesa con le procure della Repubblica di tutta l'Italia, un efficace sistema volto a contrastare l'attività delle sempre più forti associazioni criminali italiane e straniere operanti nel settore ambientale in un'ottica di leale collaborazione tra poteri dello Stato. Si è infatti preso atto che le distorsioni nella gestione del ciclo dei rifiuti, unite all'assenza o insufficienza della rete di controlli in campo ambientale, non solo sono in grado di aprire spazi di illegalità nel territorio nazionale, ma anche di generare o, comunque, di alimentare traffici illeciti internazionali. Ciò premesso, con la presente proposta di legge si chiede che con l'istituzione di una nuova Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati il Parlamento prosegua tale meritoria attività

di vigilanza, accertamento dei fatti e individuazione di possibili interventi legislativi.

Si segnala che nella presente proposta di legge, le funzioni della istituenda Commissione d'inchiesta sono state modificate ed aggiornate sulla base del lavoro compiuto dalla precedente Commissione della XVIII legislatura così come evidenziato nella sua relazione conclusiva dei lavori (Doc. XXIII, n. 32), nonché nelle singole relazioni tematiche. Si è infatti proceduto ad aggiornare le prerogative della Commissione per affrontare il mutevole quadro del fenomeno criminale ambientale, nonché per approfondire temi innovativi di sicuro interesse nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Infine giova rilevare che il lavoro delle Commissioni d'inchiesta, finora istituite, ha tradizionalmente contato su procedure, metodi di lavoro e risultati ampiamente condivisi da tutte le forze politiche ivi rappresentate, facendo prevalere l'interesse primario legato alla legalità e alla protezione dell'ambiente sulle legittime differenti istanze politiche presenti in Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse alla gestione dei rifiuti e degli imballaggi, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri;

c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

d) indagare sull'esistenza di attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente;

e) indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi alla produzione, alla diffu-

sione e allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia rinnovabile con particolare riferimento al fine vita dei pannelli fotovoltaici, delle pale eoliche, delle batterie, nonché di ogni altro materiale o dispositivo utilizzato nelle infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile;

f) verificare gli impatti delle oscillazioni del costo delle materie prime e dell'energia nel comparto della preparazione per il riutilizzo e del riciclo dei rifiuti;

g) analizzare le cause dell'abbandono sul suolo e nell'ambiente di prodotti monouso, anche in plastica, verificare l'attuazione data alle disposizioni che recano le misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell'uso di prodotti riutilizzabili o rinnovabili, al fine di evitare il ricorso a prodotti monouso;

h) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;

i) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei gessi nonché dei reflui provenienti da tali impianti;

l) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta istituita dalla presente legge nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;

m) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto nonché il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;

n) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adot-

tano procedimenti riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia in campo ambientale, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, in attuazione degli obiettivi della transizione ecologica e dei principi dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014. Qualora una

delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti

e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2022 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0009660